



***Il linguaggio dell'economia e
dell'impresa.***

***Leggere le imprese del Nordest per
raccontare la realtà economica***

Asolo, 10 marzo 2015



La salute delle imprese attraverso i bilanci

Come leggere e interpretare la performance d'impresa

A cura di Moreno Mancin

Università Ca' Foscari Venezia

mancin@unive.it

Oggetto del bilancio

**Situazione
patrimoniale**

Oggetto

**Situazione
finanziaria**


**Situazione
economica**

Economicità

Figura 1.2 – Le determinanti delle condizioni di equilibrio aziendale



Equilibrio economico



Equilibrio Economico (o Reddittuale)

Affinché un'impresa possa sopravvivere e svilupparsi è necessario che consegua nel medio-lungo termine redditi positivi e soddisfacenti

Classificazione delle operazioni gestionali secondo la loro funzione

Aree Gestionali

Area di Gestione Caratteristica

Area di Gestione Accessoria -
Patrimoniale

Area di Gestione Finanziaria

Area di Gestione
Straordinaria

Area di Gestione Fiscale

Contenuto del conto economico

Costi e ricavi da "Core
business"

Rendimento
investimenti "non core"

Oneri finanziari

Proventi/oneri da eventi
eccezionali

Oneri tributari

Conto economico

+ Ricavi di vendita

- Costo acquisto beni
- Costo acquisto servizi
- Costo affitti e noleggi
- Costo lavoro

EBITDA

(Margine Operativo Lordo)

- Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

EBIT

(Risultato operativo)

"CORE BUSINESS" AZIENDALE

EBIT

- Interessi passivi

RISULTATO ORDINARIO

- Proventi straordinari
- Costi straordinari


REDDITO ANTE IMPOSTE

- Imposte d'esercizio

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO

ALTRE AREE GESTIONALI

Risultati di conto economico: una visione di sintesi



Il bilancio d'esercizio

Capitale o patrimonio di funzionamento: ricchezza a disposizione dell'impresa in un istante definito (quantità fondo) per lo svolgimento della gestione futura

Stato patrimoniale al 31/12/14

Attivo	Passivo
	Patrimonio netto

$$A = P + PN$$

Analisi per margini

Liquidità immediate
Liquidità differite
Rimanenze

Attivo Corrente

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzaz. immateriali
Immobilizzaz. finanziarie

Attivo Immobilizzato

Attivo netto (Totale impieghi)

Passivo corrente
(debiti a breve)

Passivo consolidato
(debiti a lungo)

Mezzi di terzi

Capitale, Riserve, Utile

Patrimonio netto

Passivo e PN (Totale fonti)

Analisi per margini: capitale circolante netto

Liquidità immediate
Liquidità differite
Rimanenze

Attivo Corrente

Passivo corrente
(debiti a breve)


Capitale Circolante Netto

Capitale Circolante Netto




Attivo corrente – Passivo Corrente


Equilibrio Patrimoniale



Il bilancio d'esercizio




Equilibrio Finanziario Dinamico



Equilibrio Finanziario strutturale e dinamico

Equilibrio Patrimoniale (o finanziario strutturale)

Affinché un'impresa possa sopravvivere e svilupparsi è necessario che riesca a mantenere condizioni di equilibrio tra impieghi e fonti finanziarie nel breve e nel medio termine



Equilibrio finanziario dinamico/monetario

Capacità di far fronte nel tempo ai pagamenti dovuti con i mezzi monetari di cui, a vario titolo, si può disporre

Il bilancio è lo strumento di rappresentazione periodica della gestione che raccoglie in forma sintetica le informazioni reddituali e finanziarie necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di economicità



“Un’azienda deve essere gestita per ricavare un profitto altrimenti muore. Ma quando si tenta di gestire un’azienda solo per il profitto e non si pensa affatto al servizio che essa deve rendere alla comunità, l’azienda muore, perché viene meno la sua ragion d’essere”

Henry Ford, Today and Tomorrow, 1926

“Non c’è spreco più grande che fare con grande efficienza ciò che non si dovrebbe fare”

Theodore Levitt, Harvard Business Review, 1989

“Aiutiamo le aziende a creare **più valore** per i loro clienti”




Nascita, Sviluppo e Gestione dell'Impresa.

Le variabili fondamentali e la terminologia


Nicola Gianesin

Asolo, 10 marzo 2015



GIANESIN CANEPARI
& Partners


ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN'IMPRESA



PROCESSI COSTITUTIVI DI UN'IMPRESA




FASI DI SVILUPPO DI UN'IMPRESA




LA NASCITA DI UN'IMPRESA




IL BUSINESS PLAN



CICLO DI VITA ED ELEMENTI COSTITUTIVI



CICLO DI VITA ED ELEMENTI COSTITUTIVI



CICLO DI VITA ED ELEMENTI COSTITUTIVI

**CONSOLIDAMENTO
E GESTIONE**

STRATEGIA


FORMALIZZATA,
COMUNICATA E
CONDIVISA ANCHE
PER PRESENZA DI
INVESTITORI ESTERNI E
RELAZIONI CON
SISTEMA BANCARIO

STRUTTURA

ORGANIZZAZIONE
FORMALIZZATA E
ARTICOLATA,
PASSAGGIO
GENERAZIONALE,
DISTINZIONE TRA
PROPRIETA' E
GESTIONE

RISORSE UMANE

RUOLI E
RESPONSABILITA',
IMPOSTAZIONE
PROCESSI,
SISTEMI CERTIFICATI,
SISTEMI DI
INCENTIVAZIONE,
MBO



**BUROCRAZIA ED
IRRIGIDIMENTO...**

SPIRITO DEL FONDATORE CON ORGANIZZAZIONI ECCELLENTI



LEAN ORGANIZATION


WORLD CLASS MANAGEMENT



“Aiutiamo le aziende a creare **più valore** per i loro clienti”



Aziende in difficoltà *soluzioni e strumenti per gestire le fasi di crisi*



GIANESIN CANEPARI
& Partners

Asolo, 10.03.2015
Roberto Giordani

SOMMARIO

I segnali della crisi

Le terapie di prevenzione della crisi

Soluzioni normate, stragiudiziali e giudiziali,
della crisi d'impresa

- Piano di risanamento
- Accordo di ristrutturazione dei debiti
- Concordato preventivo (liquidatorio), concordato in bianco, concordato con continuità aziendale
- Altre soluzioni (liquidazione, cessione, fallimento)



L'AZIENDA È IN CRISI. COSA SI PUÒ FARE?

Come capire se è il caso di proseguire un'attività?
E' necessaria un' **analisi accurata** degli aspetti su cui è possibile intervenire, individuando i **punti di forza** ed i **punti di debolezza**, per risollevare l'impresa e ricondurla in una situazione di **equilibrio economico e finanziario**.

Spesso l'imprenditore non ha consapevolezza dello stato di crisi e ricorre tardivamente all'aiuto di esperti

I **bilanci** costituiscono uno strumento fondamentale per iniziare l'analisi.



I SEGNALI DELLA CRISI

- Il fatturato diminuisce
- La quota di mercato si restringe
- La marginalità diminuisce
- I tempi di incasso si allungano e conseguentemente i tempi di pagamento a fornitori si allungano
- Incrementa il debito verso l'Erario e gli Enti previdenziali
- Arrivano decreti ingiuntivi
- Gli investimenti in attrezzature, impianti e beni immateriali vengono posticipati, sospesi, cancellati
- Incrementa la tensione tra affidamenti-utilizzi sulle linee di credito a breve termine
- Il sistema bancario richiede il rientro sulle linee a breve



SOLUZIONI PER ANTICIPARE LA CRISI

Non esistono soluzioni «dominanti» o ricette salvifiche per uscire dalla crisi.



L'innovazione organizzativa dell'area amministrativa-finanziaria è una possibile risposta per anticipare ed ovviare la crisi d'impresa:

- Controllo di gestione (controllo dei costi, della marginalità, degli sprechi, degli investimenti)
- Controllo sulla cassa (implementazione della gestione di tesoreria e del controllo delle banche)
- Gestione del working capital (riduzione scorte, ottimizzazione dei fidi verso clienti, gestione incassi e pagamenti)
- Progettazione / (pianificazione) strategica
- La riorganizzazione dei processi operativi e loro semplificazione



DEFINIZIONI DI BASE DELLO STATO DI DIFFICOLTÀ

Declino

I profitti d'impresa presentano tendenza decrescente

Crisi

L'impresa presenta un insieme di elementi che denotano rischio di continuità di attività → progressiva perdita di valore

Insolvenza

La situazione finanziaria dell'impresa è deteriorata al punto che emergono concrete difficoltà di onorare le obbligazioni.


L'impresa è all'ultimo stadio di vita.

Il mercato ha revocato la fiducia verso l'impresa:


- i clienti hanno scarsa garanzia di regolare fornitura,
- i fornitori pretendono pagamenti immediati,
- i lavoratori ricercano altro posto di lavoro,
- le banche riducono il credito, ecc.



SOLUZIONI NORMATE DELLA CRISI D'IMPRESA



SOLUZIONI NORMATE DELLA CRISI D'IMPRESA



SOLUZIONI NORMATE, STRAGIUDIZIALI DELLA CRISI: PREROGATIVE

Vantaggi	risultati più efficaci, in minor tempo rispetto alle procedure concorsuali
Obiettivi soggettivi	<ul style="list-style-type: none"> • evitare il fallimento • favorire la conservazione dei valori aziendali • agevolare il ricorso a soluzioni innovative, anche a detrimento della <i>par condicio creditorum</i>
Obiettivi di politica della giustizia	<p>ridurre l'intervento da parte dell'autorità giudiziaria, con riduzione del carico di arretrato dei tribunali</p> <p>→ valorizzazione della natura privatistica degli accordi stipulati tra debitore e creditori</p> <p>→ valorizzazione dell'intervento del professionista esperto, con il ruolo di "attestatore", ovvero di certificatore verso i terzi, della veridicità e/o fattibilità della soluzione pianificata, con ricaduta, sullo stesso, di maggior responsabilità</p>



IL PIANO STRAGIUDIZIALE DI RISANAMENTO

Richiamo normativo

Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), c. 3, lett. d), RDL 267/1942

[Non sono soggetti all'azione revocatoria]:

(omissis)

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un **piano** che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un **professionista** indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 28 , lettere a) e b) deve **attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano**; *(omissis)*



IL PIANO STRAGIUDIZIALE DI RISANAMENTO

caratteristiche	
a)	Strumento per risolvere tempestivamente difficoltà relativamente meno gravi , con squilibri finanziari patologici; il piano deve risultare idoneo : <ul style="list-style-type: none"> - a risanare il momentaneo indebitamento - a riequilibrare in modo stabile la situazione finanziaria
b)	Strumento introdotto dal decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35)
c)	Il piano di risanamento dell'azienda in crisi non deve essere sottoposto a condivisione dei creditori, né di omologazione del tribunale; è tuttavia normale che l'imprenditore cerchi il consenso con i principali creditori
d)	Il piano di risanamento non blocca eventuali procedure esecutive, né limita la facoltà di pagare debiti pregressi
e)	Normativa poco dettagliata, le formalità sono limitate
f)	Il piano di risanamento esalta le responsabilità del professionista , rispetto alle responsabilità dell'azienda
g)	Le operazioni svolte dall'azienda, in presenza del piano di risanamento, sono irrevocabili



IL PIANO STRAGIUDIZIALE DI RISANAMENTO

Elementi qualificanti il piano di risanamento	
a)	<i>Nuovo apporto di capitale di rischio</i>
b)	<i>Conversione di prestiti di soci in capitale di rischio</i>
c)	<i>Richiesta di finanza aggiuntiva di terzi</i>
d)	<i>Ristrutturazione del debito finanziario</i>
e)	<i>Ristrutturazione del debito commerciale</i>
f)	<i>Alienazione di beni non strategici</i>
g)	<i>Efficientamento delle risorse (es. personale, riduzione costi fissi di processo-distribuzione-logistica, ecc.)</i>
h)	<i>Accordi tecnico-commerciali</i>
i)	<i>Nuovi profili di business (mercati, prodotti, ecc)</i>



IL PIANO STRAGIUDIZIALE DI RISANAMENTO

Contenuto e principi di redazione	
<u>Regolamentazione</u>	<i>Non esiste regolamentazione sul contenuto del piano; la dottrina e le associazioni professionali hanno proposto degli standard</i>
<u>Attestazione</u>	<i>Ha il significato di «prestare garanzia professionale»</i>
<u>Ragionevolezza</u>	<i>È attestata essenzialmente attraverso un giudizio di adeguatezza delle fonti finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dall'imprenditore verso i propri creditori e di congruenza, compatibilità, prudenza, coerenza, delle azioni di risanamento, opportunamente illustrate. L'esperto deve altresì esporre le motivazioni su cui fonda il giudizio di ragionevolezza; a tal fine è tenuto (non obbligato per legge), ad una preventiva verifica della documentazione che supporta il piano</i>
<u>Data certa</u>	<i>È buon uso far apporre sul piano di risanamento, una data che risulti certa</i>



IL PIANO STRAGIUDIZIALE DI RISANAMENTO

Il soggetto attestatore

Caratteristiche dell'esperto

Esperto iscritto nel registro dei revisori contabili ed iscritto agli ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti

L'esperto risponde di

- *responsabilità contrattuale in caso di colpa grave (ex art. 2236 cc) verso il debitore*
- *responsabilità extra-contrattuale verso i terzi creditori e i soci*
- *responsabilità penale nel caso di falsa perizia (attestazione) ex. art. 373 c.p.*

Caso A

Il Debitore è società di capitale

iscrizione nel registro dei revisori contabili e appartenenza agli Ordini professionali: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, b) studi professionali associati o società tra professionisti, designato dal tribunale del luogo in cui ha sede la società

Caso B

Il Debitore è imprenditore diverso dalla società di capitale

la norma non pone alcun requisito di indipendenza e imparzialità dell'esperto



ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Richiamo normativo

Art. 182bis (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), RDL 267/1942

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, (...), l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori** rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una **relazione redatta da un professionista**, designato dal debitore, (...) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

(...)

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

(...)

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

(...)



ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

caratteristiche	
a)	<i>Strumento per risolvere tempestivamente difficoltà mediamente gravi, con squilibri finanziari anche perduranti ma tendenzialmente reversibili</i>
b)	<i>Strumento introdotto dal decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35)</i>
c)	<i>L'accordo è vincolato al benessere dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti</i>
d)	<i>Se la maggioranza è raggiunta, l'accordo deve essere depositato in tribunale per l'omologazione e pubblicato nel Registro delle Imprese</i>
e)	<i>L'Accordo vieta di proseguire o intraprendere procedure esecutive</i>
f)	<i>Atti, pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione dell'Accordo omologato, sono esenti da revocatoria</i>



ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il soggetto attestatore / esperto e l'attestazione

Caratteristiche dell'esperto

Esperto iscritto nel registro dei revisori contabili ed iscritto agli ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti

L'esperto risponde di

- *responsabilità contrattuale in caso di colpa grave (ex art. 2236 cc) verso il debitore*
- *responsabilità extra-contrattuale verso i terzi creditori e i soci*
- *responsabilità penale nel caso di falsa perizia (attestazione) ex. art. 373 c.p. e falsità ideologica ex-art. 483, 479, 480 c.p.*

Fattibilità del piano

L'esperto deve esprimere un giudizio esplicito sulla plausibilità e probabilità di effettivo regolare pagamento dei creditori alle scadenze pattuite

Attestazione di veridicità dei dati

La norma non prevede l'attestazione di veridicità dei dati



CONCORDATO PREVENTIVO (LIQUIDATORIO)

Richiamo normativo

Art. 161 (Domanda di concordato), RDL 267/1942

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; (...).

Il debitore deve presentare con il ricorso:

- a) una aggiornata **relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;**
- b) uno stato analitico ed estimativo delle **attività e l'elenco nominativo dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle **cause di prelazione;**
- c) l'elenco **dei titolari dei diritti reali o personali** su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali **soci illimitatamente responsabili;**
- e) un **piano** contenente la descrizione analitica delle **modalità e dei tempi di adempimento della proposta.**

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla **relazione di un professionista**, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 , terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

(...)



CONCORDATO PREVENTIVO (LIQUIDATORIO)

caratteristiche	
a)	<p>Strumento per risolvere difficoltà decisamente gravi, con squilibri finanziari perduranti, tendenzialmente irreversibili (artt. 160 e segg. RDL 267/1942)</p> <p>L'impresa adotta il Concordato preventivo per estinguere i debiti mediante un piano e una proposta, la cui fattibilità è attestata da un professionista terzo; i creditori hanno facoltà di accettare o respingere la proposta</p>
b)	Strumento preesistente, ma notevolmente innovato dal DL 35/2005
c)	L'accordo è svincolato da soglie minime di soddisfazione dei creditori chirografari
d)	Atti, pagamenti e garanzie poste in essere in esecuzione del Concordato, sono esenti da revocatoria
e)	Il Ruolo dell'autorità giudiziaria è ridimensionato rispetto alla norma preesistente, ma ad essa spetta comunque la verifica della regolarità della procedura (controllo di legittimità sostanziale)



CONCORDATO PREVENTIVO (LIQUIDATORIO)

Il soggetto attestatore / esperto e l'attestazione

Caratteristiche dell'esperto

Esperto iscritto nel registro dei revisori contabili ed iscritto agli ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti

L'esperto risponde di

- responsabilità contrattuale in caso di colpa grave (ex art. 2236 cc) verso il debitore
- responsabilità extra-contrattuale verso i terzi creditori e i soci
- responsabilità penale nel caso di falsa perizia (attestazione) ex. art. 373 c.p.

Fattibilità e veridicità

L'esperto deve esprimere un giudizio esplicito che attesta la **fattibilità del piano concordatario** e la **veridicità dei dati aziendali**

Compiti dell'esperto

- supportare il tribunale nel controllo della regolarità e completezza della documentazione prodotta dal debitore
- fornire al commissario giudiziale ed al ceto creditorio gli elementi informativi necessari per la consapevole valutazione della convenienza della proposta concordataria



CONCORDATO PREVENTIVO (LIQUIDATORIO)

caratteristiche dell'attestazione

*Fattibilità:
concreta
realizzabilità del
piano
concordatario*

- *l'esperto ha il compito di fornire un giudizio tecnico-critico in ordine all'idoneità del piano al raggiungimento degli scopi in esso proposti;*
- *la relazione di attestazione deve permettere di ricostruire l'iter logico delle considerazioni a supporto della fattibilità del piano, essendo destinata a svolgere per i creditori una fondamentale funzione informativa e dimostrativa*

Veridicità

L'attestazione dell'esperto deve prendere in considerazione tutti i dati esposti in sede di ricorso [...] e confermarne la veridicità.

La valutazione in ordine alla fattibilità del piano deve essere oggetto di una esposizione completa, coerente, motivata, idonea a dare conto delle conclusioni espresse sulla scorta delle premesse.

Trattasi di una relazione documentata e ragionata che sfocia, sulla scorta di premesse metodologiche di carattere tecnico, in una prognosi sulle prospettive poste a fondamento del piano concordatario".

(Tribunale di Milano - decr. 9.2.2007)




CONCORDATO IN BIANCO

caratteristiche

*L'imprenditore può depositare il ricorso per procedura di concordato preventivo, completa di bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e di elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, con **riserva di presentare la documentazione complementare, proposta e piano**, entro un termine che il giudice dovrà fissare nei limiti di 60-120 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni, qualora sussistano **giustificati motivi**.
Art. 161, c. 6, R.D.L. 267/1942 – comma aggiunto dal DL 83/2012*

*La domanda permette al debitore di anticipare gli "**effetti protettivi**" da azioni esecutive, tipici della presentazione di una domanda "completa" di ammissione al concordato preventivo, pur fruendo di un maggiore termine per la predisposizione della proposta concordataria da sottoporre al vaglio del Tribunale e dei creditori.*

*Questa "opportunità" è stata oggetto in alcuni casi di **comportamenti "abusivi"**, da parte di debitori ormai decotti, volti a bloccare le azioni esecutive individuali subite e/o a procrastinare la dichiarazione di fallimento.*



CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Richiamo normativo

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale), RDL 267/1942 – introdotto dall'art. 33, DL 83/2012 (Decreto crescita)

Quando il piano di concordato di cui all' articolo 161 , secondo comma, lettera e) prevede la **prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione**, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

- a) il piano di cui all' articolo 161 , secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista di cui all' articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- c) il piano può prevedere, (...), una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. (...)



CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

L'intenzione del legislatore del decreto crescita (DL 83/2012), è stata quella di **facilitare la gestione delle crisi aziendali favorendo la continuità aziendale**, disciplinando accanto ad un riformato concordato (liquidatorio) anche un nuovo concordato con continuità aziendale.

Come previsto al comma 1, l'art. 186 bis, il concordato con continuità si applica quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, comma 2, lettera e), prevede:

- la **prosecuzione dell'attività di impresa** da parte del debitore;
- la **cessione dell'azienda** in esercizio;
- il **conferimento dell'azienda** in esercizio ad una o più società, anche di nuova costituzione.

Presupposto fondamentale della norma in esame è rappresentato dall'oggettiva continuazione dell'attività imprenditoriale, che si verifica non solo se **l'attività prosegue in capo all'imprenditore in crisi, ma anche se l'azienda viene ceduta a terzi o conferita ad altra società.**



CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Caratteristiche della relazione

Veridicità dei dati aziendali

La relazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

Fattibilità e convenienza

La relazione deve efficacemente dimostrare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

Comparazione

La relazione deve essere completa di analisi comparativa tra concordato liquidatorio e concordato con continuità



LIQUIDAZIONE, CESSIONE, FALLIMENTO

Altre forme di risoluzione della crisi

- liquidazione** Consiste nella **conclusione volontaria delle attività aziendali**, attraverso la vendita di tutti i beni, la riscossione di tutti i crediti e il pagamento di tutti i debiti; al termine di tali operazioni l'azienda risulta sciolta ed estinta.
- cessione** È il trasferimento del diritto di esercizio di una azienda da un soggetto giuridico ad un altro; si compie normalmente a seguito di **compravendita, successione o donazione**
- fallimento** E' una procedura liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori, realizzata previo **spossessamento dei beni** e nomina del **Curatore fallimentare**.
Si basa sull'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, dei crediti vantati nei suoi confronti e successiva liquidazione secondo il criterio della par condicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione.
(r.d. 16 marzo 1942, n. 267 legge fallimentare)



NORD(B)EST AWARD 2015

Il tema di quest'anno
"STORIE DI IMPRESE:
LE PMI NELLA SFIDA INTERNAZIONALE"



Storie di Imprese

Le PMI nella sfida competitiva
contemporanea



www.gianesincanepari.com
info@gianesincanepari.com



UNINDUSTRIA TREVISO
 unione degli Industriali della provincia di Treviso



GC&P Italy

Via Strada Muson 2/C - 31011 Asolo (TV - Veneto)
 Tel. +39 0423 951785 - Fax +39 0423 951786

GC&P India

Regus Platinum Business Center
 Level 13, Platinum Techno Park, Plot No. 17/18, Sector 30A,
 Vashi, Navi Mumbai 400705
 Tel. +91-(0)22-61818473
 Fax. + 91-(0)22-66459742

